

La presente deliberazione viene affissa il 5 MAR 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 80 del 5 MAR 2004

Oggetto: Corte di Appello di Napoli- Appello sentenza Tribunale di BN 833/03- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemila ^{quattro} il giorno cinque del mese di marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n. 833/03 Tribunale di Benevento notificata in data 7.5.03 veniva accolta. su esposto la domanda promossa con atto di citazione notificato il 30.9.89 da Oropallo Carmine; con atto notificato il 5.2.04 veniva proposto appello avverso la predetta sentenza;

Con determina n.97/1/2004 si procedeva alla costituzione in giudizio di appello;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di appello avverso la sentenza Trib. Di Benevento n.833/03 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.97/1/2004;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.97/1/2004 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza Tribunale di Benevento n.833/03 resa tra Oropallo Carmine c/ Provincia di Benevento

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

11/05/2009 11:50

Il Dirigente
(S. Muollo)

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 98 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO - 8 MAR 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 8 MAR 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 24 MAR 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 24 MAR 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 24 MAR 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per			
SETTORE <u>AVVOCATURA</u>	<u>lit. e</u>	prot. n.	<u>ES. 2022</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n.	<u>28.3.04</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n.	_____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n.	_____
Nucleo di Valutazione	il <u>154</u>	prot. n.	_____
<u>conf. capigruppo</u>	<u>10.3.04</u>		

- ECC.MA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

- SEZIONE CIVILE -

- ATTO DI APPELLO -

COPIA

Il sig. **OROPALLO CARMINE** nato il giorno 21/01/1948 a Moiano (Bn) (Cod. Fisc. RPL CMN 48A21 F274C) ed ivi residente alla frazione Luzzano, via S. Vito n°3, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Palma con studio in Moiano (Bn), alla via Caudina n° 26, e con lo stesso domiciliato in Napoli, alla Piazza Cavour n° 135 presso l'avv. Massimo Amoriello,

dichiara di proporre come in effetti propone

- APPELLO -

avverso la sentenza n°833/2003 pronunciata dal Tribunale di Benevento

-Sezioni Stralcio - in data 18/02/2003, nella causa iscritta al

n°2815/1989 R.G., promossa dall'appellante Oropallo Carmine contro la

Rupa s.r.l. (costruzioni edili stradali) nonché la SIP (società italiana per

l'esercizio delle telecomunicazioni p.a.) e l'Amministrazione Provinciale

di Benevento, tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,

elettivamente domiciliati presso le sedi di esse appellate, avente ad

oggetto risarcimento danni; sentenza pubblicata in data 16/04/2003 e

non notificata, con la quale il Tribunale di Benevento, definitivamente

pronunziandosi, previa declaratoria di estromissione della Sip s.p.a, ha

parzialmente accolto la domanda dell'attore Oropallo Carmine

riconoscendo una sua responsabilità concorsuale pari al 50%,

condannando in solido i convenuti Rupa s.r.l. e l'Amministrazione


Provinciale di Benevento al pagamento in suo favore, a titolo di

AVV. PIETRO PALMA


Rappresentanti e difendemi nel giudizio di cui al presente atto in ogni grado e stato dello stesso.

Se di cognizione e se davanti al T.A.R., Vi conferisco espressamente la facoltà di sottoscrivere, in nome e conto, il ricorso introduttivo del giudizio ed eventuali motivi aggiunti. Mi rappresenterete e difenderete altresì nella proposizione di domande riconvenzionali, nella chiamata in causa di terzi, per l'estensione della domanda ad altre parti in causa, in eventuali giudizi di opposizione nonché in ogni fase di tutte le procedure esecutive, concorsuali di cui alla legge fallimentare, sia come ricorrenti che come resistenti. Vi conferisco tutte le facoltà di legge, compreso transigere e conciliare, riscuotere somme e quietanzare, promuovere azione esecutiva, ricorso di fallimento e desistenza, sottoscrivere l'atto e nominare altri procuratori facoltandovi a rappresentarmi congiuntamente e disgiuntamente.

Eleggo domicilio con Voi presso lo studio legale dell'avv. Massimo Amoriello in Napoli, alla Piazza Cavour n°135.



Per autentica



Su tali premesse l'Oropallo chiedeva all'adito Tribunale una pronunzia di responsabilità solidale nel sinistro in oggetto a carico delle convenute Rupa s.r.l., Sip ed Amministrazione Provinciale di Benevento, nelle rispettive qualità di impresa appaltatrice delle opere di costruzione della pista ciclabile (Rupa), di proprietaria del palo telefonico e del cavo di sostegno (Sip) e di proprietaria della strada provinciale e dell'annessa pista nonché di ente appaltante dei lavori (Amministrazione Provinciale di Benevento), con conseguente loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni subiti.

- Si costituivano in giudizio le convenute e ciascuna contestava la propria responsabilità in ordine all'incidente; in particolare: l'Amministrazione Provinciale di Benevento deduceva che la responsabilità del sinistro non poteva esserle addebitata in quanto l'evento dannoso si era verificato per la presenza ed a causa di un cavo metallico e di un palo di proprietà della Sip; quest'ultima, a sua volta, deduceva l'insussistenza di responsabilità a suo carico per non essere stata avvisata dell'inizio delle opere di realizzazione del nuovo tracciato stradale; infine la Rupa s.r.l. eccepiva di non essere legittimata passivamente e di non essere proprietaria né del cavo né del palo telefonico e tantomeno della sede stradale ove si era verificato il sinistro.

- Instauratosi il contraddittorio, prodotti documenti, acquisito il rapporto dei Carabinieri della stazione di Airola intervenuti sul luogo del sinistro, assunte le prove testimoniali ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio (medica) sull'attore Oropallo Carmine al fine di valutarne l'entità delle lesioni subite nel sinistro de quo nonché la misura dei postumi invalidanti residuatigli, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza e decisa con la pronunzia che

L'ecce.ma Corte dovrà quindi preliminarmente valutare se il Tribunale sia incorso nel detto vizio di ultra petizione, essendosi pronunciato su una eccezione (o domanda) mai formulata dai convenuti ovvero se tale pronuncia possa ritenersi un accertamento di un "quid minus" rispetto alle istanze di rigetto della domanda attorea, implicito nelle richieste delle convenute.

II

- ERRATA ATTRIBUZIONE DI CORRESPONSABILITA'

A CARICO DELL'APPELLANTE -

- L'impugnata sentenza non appare condivisibile ed è sicuramente censurabile nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di un concorso di colpa nella causazione dell'evento a carico dell'attore.

Ad un'attenta analisi, tale decisione appare contraddittoria in alcuni passaggi e carente nelle argomentazioni addotte a supporto della ritenuta corresponsabilità dell'attore.

Infatti, nella parte iniziale della motivazione l'on.le Tribunale afferma con categorica lapidarietà che *"sulla dinamica dell'incidente non sorgono contestazioni di rilievo"*, dato che l'attore proveniente da Moiano e transitando sulla pista ciclabile ancora in fase di realizzazione andò a sbattere contro un palo telefonico subendo le lesioni refertategli dagli ospedali ove fu ricoverato e riscontrategli dallo stesso CTU.

Pur non sussistendo contestazione in ordine a tale affermazione dell'on.le Giudicante, va però opportunamente precisato che l'attore non impattò contro il palo posto al centro della pista ma contro il filo d'acciaio che, dipartendosi

"ciclomotoristi" come l'Oropallo e da ciò fa discendere il ritenuto concorso di colpa.

In tal modo, però, l'on.le Tribunale trascura del tutto le numerose, univoche e puntuali dichiarazioni testimoniali -tra le quali quella del Maresciallo Di Benedetto che, in forza alla locale Stazione dei carabinieri di Airola e quindi conoscitore della zone, intervenne per i rilievi del sinistro- sulla scorta delle quali è stato acquisito al giudizio, senza ombra di dubbio, che all'epoca del sinistro la cosiddetta pista ciclabile altro non era che un allargamento della sede stradale della strada Provinciale nel tratto Moiano-Airola, i cui lavori erano in corso in prossimità di Moiano, mentre erano del tutto ultimati nell'iniziale tratto adiacente al Comune di Airola e nel tratto ove poi si verificò l'incidente (sempre in territorio di Airola) e che non vi era alcuna segnaletica che indicasse la natura di pista ciclabile e tantomeno vi erano segnali, transenne o impedimenti di sorta che ne impedissero o vietassero l'uso a pedoni, ciclisti, ciclomotori e mezzi meccanici di varia natura, anche agricoli ed ivi comprese le autovetture dei residenti nelle adiacenze del tratto stradale.

In effetti tale pista veniva a formare quasi un tutt'uno con l'adiacente strada provinciale.

Tali circostanze sono state riferite da tutti i testi con dovizia di particolari e pertanto non è dato capire da quali considerazioni (apodittiche ed infondate) abbia mosso l'on.le Tribunale nel ritenere, contraddittoriamente, che vi fosse un divieto d'uso di tale tratto stradale né a quale titolo (pag. 7 sentenza) abbia ritenuto violata "...l'osservanza della norma del codice della strada relativamente alle piste riservate ai ciclisti...", così riconoscendo l'Oropallo contravventore a tale

deve essere congruamente motivato ...”, motivazione che invece risulta del tutto carente e contraddittoria nell’impugnata sentenza.

- Ove comunque l’ecc.ma Corte dovesse ritenere condivisibile l’affermato concorso di colpa dell’Oropallo, ulteriore subordinato rilievo va comunque fatto in relazione all’eccessiva, arbitraria ed immotivata quantificazione da parte del Giudicante di primo grado della misura del ritenuto concorso di colpa dell’attore nell’incidente de quo, valutato nella non modica percentuale del 50%, la cui determinazione non trova supporto né riscontro in alcuna valida e logica motivazione ed appare adottata dall’on.le Giudicante con approssimativa ed iniqua valutazione “salomonica” che di certo penalizza l’attore-appellante anche perché non viene fornito alcun elemento di fatto, probatorio o qualsivoglia logico ragionamento che consenta una più articolata contestazione della succinta motivazione in merito.

* * *

- Relativamente poi al titolo ed al grado della responsabilità, l’appellante ritiene di evidenziare che la convenuta Rupa s.r.l. è stata giudicata “responsabile” del sinistro in oggetto quale ditta appaltatrice dei lavori di realizzazione della pista-corsia parallela alla strada provinciale Airola-Moiano, dato che su di essa incombeva l’obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari al fine di vietare l’accesso alla corsia in questione attraverso adeguata segnalazione.

Sotto tale profilo, dunque, l’adito Tribunale, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti al giudizio, ha ritenuto che: “... *i lavori erano in corso di esecuzione, e comunque era stato tollerato il traffico di pedoni e mezzi, senza che ciò fosse stato vietato, o mediante sbarramenti, o con cartelli indicatori o segnalazioni di altro*

Il Giudicante di primo grado ha infatti testualmente ritenuto che: ... *l'Oropallo Carmine, dimorante sul posto, doveva ben sapere che erano in corso i lavori stradali, indipendentemente dalle circostanze, altrettanto provate, che ancora prima dell'ultimazione, pedoni, automobilisti, motociclisti, ciclomotoristi e ciclisti, facevano già uso della strada. Doveva anche conoscere, e comunque accorgersi, che la strada era del tutto buia...occorreva porre particolare attenzione e maggiore prudenza...l'Oropallo, col suo ciclomotore, non poteva né doveva transitare sulla pista ciclabile, standovi divieto d'uso"*

Orbene, già il semplice esame della motivazione data dal Tribunale alla sua decisione di attribuire all'appellante una responsabilità concorsuale, con conseguente decurtazione del 50% del risarcimento spettantegli, evidenzia l'errore in cui è incorso il Giudicante di primo grado dato che la decisione appare ispirata da criteri meramente presuntivi e comunque in netto contrasto con gli elementi di prova certa ed inconfutabile acquisiti al giudizio.

In proposito questa difesa non contesta la compatibilità tra la sussistenza di un'insidia stradale con conseguente responsabilità per fatto colposo ed il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., dato che con la sentenza n°17152, del 3/12/2002, la Corte di Cassazione ha di fatto superato la tesi a lungo sostenuta dalla dottrina classica, specificando che ben può concorrere nella produzione del danno all'utente stradale sia il fatto colposo della Pubblica Amministrazione che il fatto colposo del leso con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento.

Però, proprio su questo punto la sentenza impugnata appare ingiusta ed errata. L'appellante Oropallo Carmine ha proposto l'azione giudiziaria volta al

Inoltre, la mancanza di qualsivoglia tipo di illuminazione, il buio e pertanto la non buona visibilità erano ulteriori elementi che completavano lo scenario del sinistro. Sul punto giova ricordare anche in questa sede la deposizione resa dalla teste Maltese Antonia la quale aveva specificato *"...al momento del fatto ed anche in epoca precedente la pista ciclabile era abitualmente percorsa da pedoni, biciclette e motorini ...la zona ove si verificò l'incidente non era illuminata"*

Ma ancora più chiara e determinante è stata la deposizione del maresciallo dei Carabinieri della stazione di Airola il quale ha confermato in ogni parte il verbale da lui sottoscritto precisando che: *"la pista ciclabile all'epoca del sinistro... era transitata da motocicli, biciclette, pedoni benché vi fossero lavori in corso... era priva di qualsiasi divieto d'accesso... la pista non era illuminata né vi era segnaletica in particolare non vi era alcuna limitazione al traffico per i ciclomotori..."*

Tali circostanze e tali elementi di fatto, ovvero l'apertura al traffico della strada, la mancanza di segnaletica di divieto e la non buona visibilità causata dal buio sono stati rigorosamente e puntualmente provati nel corso del giudizio di primo grado e per giunta non sono mai stati né contestati, né smentiti dalle parti convenute che altro non hanno fatto se non cercare di addebitare la responsabilità dell'evento l'una a carico dell'altra!

In sostanza dunque agli occhi dell'Oropallo Carmine, quella sera d'estate del 28/7/1989, si presentò una situazione di apparente, serena transitabilità del tratto di strada interessato che lo portò a percorrerla senza alcun indugio, ignaro che quello scenario tranquillo nascondesse invece una maligna insidia ed una situazione reale ben diversa da quella apparente.

automobili sul tratto della provinciale Moiano-Airola, imboccò la corsia parallela già da tempo aperta e percorsa da pedoni, biciclette, ciclomotori e mezzi agricoli e meccanici e, stante l'assenza di divieto d'accesso o di uso e di attrezzature di delimitazione o impedimento al libero transito, la percorse con normale e media diligenza fino all'impatto col cavo d'acciaio che sorreggeva il palo della SIP, ubicato al centro della pista intersecata da detto cavo, entrambi non segnalati né delimitati né illuminati e che di certo costituivano un ostacolo oggettivamente e soggettivamente imprevedibile, sicura insidia, trabocchetto e pericolo occulto. In materia va infine richiamato anche il recente orientamento giurisprudenziale in ordine alla pericolosità delle attività connesse agli appalti ed all'esecuzione delle opere pubbliche stradali (art.2050 c.c.).

- III -

- INADEGUATA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO
SPETTANTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO -

Il Tribunale di Benevento con l'impugnata sentenza ha ritenuto che al danneggiato Oropallo Carmine spettasse la complessiva somma di €. 32.265.33 oltre rivalutazione ed interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata dalla data della domanda.

Orbene, nella determinazione dell'importo riconosciuto all'Oropallo a titolo di risarcimento, il Tribunale ha correttamente valutato sia l'aspetto del *danno biologico* (seppur disattendendo le conclusioni del CTP secondo cui tale danno era da calcolarsi in misura non inferiore al 34%) che quello della *invalidità*

comportamenti che prima effettuava con semplicità, naturalezza e senza fatica alcuna.

Dette affezioni condizionano dal giorno del sinistro e quotidianamente la vita del danneggiato e non meritano una superficiale e poco attenta valutazione e pertanto devono condurre ad una precisa ed esemplare "consolazione" seppur di carattere solo e strettamente economico.

Anche in questa sede, inoltre, si ribadisce il diritto del danneggiato, Oropallo Carmine al riconoscimento del risarcimento dovuto anche per il *danno patrimoniale* in quanto non può dubitarsi della gravità delle lesioni dallo stesso subite.

La sentenza di primo grado "liquida" frettolosamente il delicato argomento facendo proprie le conclusioni del CTU secondo il quale l'entità delle lesioni subite dall'Oropallo non incide sulla sua capacità lavorativa specifica.

Tale soluzione appare ingiusta e lontana dalla realtà dei fatti, in quanto da un attento esame della fattispecie è normale e sin troppo facile ritenere che la gravità delle condizioni del danneggiato abbia sicuramente inciso anche sulla sua specifica capacità lavorativa determinandone quantomeno un accorciamento o una maggiore incidenza della fatica fisica per la produzione di uno stesso risultato lavorativo nonché una sensibile riduzione della sua efficienza.

Si pensi a quante rinunce ha dovuto fare l'Oropallo a partire dalla data del sinistro, a quante chances egli ha perso, a quante occasioni di lavoro egli non ha neanche potuto pensare stante il suo handicap fisico.

Sul punto giova richiamare ancora una volta i precedenti giurisprudenziali che in casi analoghi hanno serenamente riconosciuto e liquidato al danneggiato anche il

1) la RU.PA s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il proprio procuratore costituito avv. Giovanni Beatrice, in Airola. (BN), alla via Lavatoio;

2) l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del sig. Presidente quale legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il proprio procuratore costituito avv. Clino Bocchino, in Benevento, alla via Toma n° 8;

3) la SIP – Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il proprio procuratore costituito avv. Gennaro Papa, in Benevento, alla via Franco Pepicelli n° 24, a comparire dinanzi alla *CORTE D'APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE*, Consigliere Istruttore e sezione a designarsi, nei soliti locali, all'udienza del giorno *19/4/2004 (diciannove aprile duemilaquattro)*, all'ora del regolamento, col prosieguo, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- in riforma della sentenza impugnata, accogliersi le domande così come formulate dall'attore nell'atto di citazione introduttivo, ribadite nei verbali di causa e nelle conclusioni nonché col presente atto di appello, con esclusione delle richieste nei confronti della SIP s.p.a., e pertanto:
- dichiararsi l'Amministrazione Provinciale di Benevento e la RUPA s.r.l., in solido tra loro, unici ed esclusivi responsabili del sinistro innanzi descritto;
- conseguentemente condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, secondo le risultanze della CTU e nella misura dettagliatamente specificata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado